

## STATUTO

### **Articolo 1**

#### Denominazione

È costituito un Consorzio con attività esterna, secondo quanto previsto dagli articoli 2612 e seguenti del Codice civile, denominato “**SOUTH ITALIAN FASHION**” o, in forma abbreviata “**S.I.FASHION**”, che raggruppa le micro e piccole aziende indipendenti del settore moda che operano nelle otto Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

### **Articolo 2**

#### Oggetto e Scopo

Il Consorzio non ha scopo di lucro e svolge attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c. e ss ed ha lo scopo di consentire ai soci consorziati di operare, per l'intera durata del Consorzio e comunque per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o altri settori di proprio interesse, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Il Consorzio si propone quindi di gestire per i soci consorziati la promozione dell'immagine di gruppo, l'acquisizione di commesse, la gestione di contratti, la fornitura di servizi e l'organizzazione imprenditoriale nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e privati, anche partecipando a gare d'appalto, da solo o insieme a terzi, e presentando le relative offerte nei seguenti settori, intesi in chiave di complementarità dell'uno rispetto all'altro

Il Consorzio pertanto ordina e promuove l'attività delle imprese consorziate

ripartendo tra queste l'esecuzione di servizi, ovvero eseguendoli in proprio.

Oggetto del consorzio a titolo esemplificativo

Per il perseguimento del proprio oggetto il Consorzio potrà:

- a)** favorire lo sviluppo della cooperazione fra le imprese del settore moda, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare le micro e piccole imprese indipendenti che si autofinanziano nella loro attività e i professionisti del settore (produttori, showroom, fotografi, uffici stampa ecc..), anche mediante la razionalizzazione della commercializzazione dei prodotti dei Consorziati e delle strategie di acquisto e vendita, nonché di ogni altra attività che sia idonea a consentire il conseguimento di maggiori ricavi o il sostenimento di minori costi
- b)** stipulare convenzioni per gli associati nei confronti dei fornitori per l'acquisto di merci e di beni strumentali ad essi occorrenti, farsi tramite nei confronti dei fornitori per ottenere sconti, contributi e premi da ristornare alle imprese consorziate,
- c)** promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione, eliminando inutili intermediazioni,
- d)** predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli associati e curarne la presentazione in mostre, fiere nazionali ed internazionali, istituire marchi di qualità,
- e)** effettuare ricerche di mercato, e contribuire ad individuare le migliori strategie di marketing per favorire con i mezzi più idonei l'importazione, l'esportazione, e la distribuzione dei beni approvvigionati e venduti;
- f)** svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione e di

aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, prestare assistenza e consulenza tecnica per ottimizzare l'organizzazione aziendale sotto il profilo amministrativo – economico – finanziario anche attraverso la predisposizione di procedure contabili e gestionali unificate, organizzare e gestire centri meccanografici e contabili in comune ed a vantaggio dei consorziati,

**g)** svolgere ricerca tecnologica, sperimentazione e innovazione nella progettazione di piattaforme web attraverso l'utilizzo delle tecnologie 4.0, in particolare sviluppare applicativi software in grado di monitorare le performance aziendali e di aumentare il vantaggio competitivo delle aziende, consorziate e non;

**f)** svolgere programmi di ricerca finalizzati alla facilitazione delle pratiche di trasferimento tecnologico e della transizione alla green economy, nonché all'economia circolare delle aziende, consorziate e non;

**g)** organizzare centri comuni di studio per la ricerca, l'addestramento del personale, l'elaborazione di dati e statistiche, organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie tra i consorziati, curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate e dei loro punti di vendita,

**h)** Prestare, in favore dei Consorziati, direttamente e/o attraverso terze imprese servizi di logistica, deposito e stoccaggio delle forniture e *picking*;

**i)** coordinare tutte le iniziative volte a conseguire i predetti risultati, svolgendo attività di assistenza a favore dei soggetti Consorziati;

**j)** assegnare lavori e prestazioni nonché conferire incarichi più opportuni ai

Conсорziati e anche a terzi in ordine alle attività esecutive e/o prestazioni di servizi;

**k)** svolgere pratiche amministrative presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al fine di conseguire le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i permessi ed ogni altro adempimento occorrente per la realizzazione dello scopo consortile;

**l)** prestare eventualmente assistenza tecnico-amministrativa ai Consorziati, per il conseguimento di finanziamenti e contributi nazionali ed esteri;

**m)** promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere esecutivo, manutentivo e gestionale per il completo svolgimento delle funzioni di coordinamento proprie dello strumento consortile, ove occorra anche acquisendo da terzi beni mobiliari ed immobiliari, servizi, lavori o prestazioni di opera e professionali necessari e opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente

2.2 L'attività del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile verrà svolta dallo stesso avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta con attività esterna, che ha la sua sede presso quella del Consorzio.

Le spese del Consorzio relative alle suddette attività saranno ripartite tra i Consorziati secondo i criteri, previsti dal presente statuto, eventualmente precisati dal regolamento del Consorzio, per gli importi determinati dal Consiglio direttivo tenuto conto degli specifici requisiti tecnici e di

dotazione nonché degli opportuni criteri, anche a rotazione, della suddivisione ed assegnazione dei lavori tra i Consorziati.

2.3 I Consorziati attribuiscono al Consorzio il compito di svolgere tutti gli atti giuridici necessari per l'attuazione degli scopi indicati nel presente articolo 2 (due). In particolare il Consorzio potrà emettere fattura anche relativamente alle prestazioni fornite dai Consorziati nei confronti di terzi committenti, in ragione delle prestazioni eseguite dai Consorziati, salvo il diritto di questi di emettere fattura fino alla concorrenza massima di corrispondenti importi, nei confronti del Consorzio stesso, salvo comunque una percentuale di contributo a favore del Consorzio.

Eventuali garanzie e/o fidejussioni richieste dai terzi saranno prestate direttamente dal Consorzio e tuttavia dovranno essere contro garantite dai singoli Consorziati coinvolti nella relativa commessa, eventualmente nei limiti delle rispettive competenze ed in rapporto alle rispettive quote di assegnazione dei lavori di commessa.

### **Articolo 3**

#### Sede

Il Consorzio ha la sede legale e ufficio consortile in Salerno alla via Wenner civico 48

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire altri uffici.

### **Articolo 4**

#### Durata

Il Consorzio ha durata fino al 2025

Detto termine potrà essere prorogato o anticipato, con decisione dell'Assemblea dei Consorziati.

Detta scadenza dovrà comunque essere prorogata, sempre con decisione dell'Assemblea, per il tempo eventualmente necessario per soddisfare la definizione di tutti i rapporti pendenti connessi con l'esercizio della propria attività.

### **Articolo 5**

#### Criteria operativi del Consorzio

Le attività ed i servizi del Consorzio saranno svolti ed elaborati in base ai criteri ed alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo del Consorzio, tenendo conto delle rispettive capacità e competenze dei Consorziati.

### **Articolo 6**

#### Quote di partecipazione

I Consorziati partecipano al Consorzio in uguali quote percentuali.

Tali quote individuano la partecipazione dei Consorziati al fondo consortile.

### **Articolo 7**

#### Fondo consortile – Quote di partecipazione – contributi

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) fondo delle sottoscrizioni iniziali delle quote di partecipazione, versate dai Consorziati al momento di costituzione o di successiva adesione;
- b) contributi per la gestione;
- c) versamenti facoltativi e a fondo perduto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2614 c.c. è costituito un fondo consortile iniziale di **euro 500,00 (cinquecento)** sottoscritto, conferito in denaro e versato integralmente in misura paritetica da ciascun Consorziato in sede di costituzione.

Versamenti per contributi di gestione potranno essere richiesti ai Consorziati

dal Consiglio Direttivo con riferimento alle esigenze finanziarie ed operative del consorzio e, in particolare, per fare fronte alle spese generali, alle spese per l'attività di promozione e la partecipazione a gare e a quant'altro occorresse per i fini consortili.

I Consorziati dovranno provvedere ai versamenti al fondo consortile nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

I contributi si distinguono in:

1. contributi periodici determinati a carico di ciascun Consorziato in proporzione alla quota di sottoscrizione iniziale di partecipazione del fondo consortile;
2. contributi per specifiche attività svolte dal consorzio, anche in relazione a singole iniziative, determinati a carico dei Consorziati nel cui interesse tali attività sono svolte; tali contributi dovranno essere corrisposti con le modalità stabilite e determinate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione della specifica iniziativa; ciascun Consorziato è tenuto al pagamento di tali contributi verso il Consorzio senza vincolo di solidarietà con gli altri Consorziati.

## **Articolo 8**

### Obblighi dei Consorziati ed attività loro demandate

8.1 I Consorziati assumono l'obbligo di rispettare, fare proprie e far osservare dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori le determinazioni degli organi consortili, uniformando ad esse la propria condotta. Nell'ambito di tale dovere, i Consorziati sono obbligati, tra l'altro, a:

- corrispondere regolarmente le quote di sottoscrizione ed i contributi ad essi

richiesti a norma di statuto, nonché adempiere puntualmente ed integralmente alle delibere degli organi consortili;

- operare nell'ambito delle attività ad essi assegnate dal Consiglio Direttivo del Consorzio, in modo coordinato con gli altri Consorziati assegnatari, nonché mettere a disposizione mezzi materiali, personale e servizi, secondo quanto stabilito in sede di assegnazione e ciò salva diversa determinazione consortile, in misura almeno proporzionale alla propria quota di partecipazione al Consorzio ovvero in misura almeno proporzionale alla propria quota di specifica assegnazione;

- eseguire tempestivamente gli adempimenti richiesti dagli organi consortili nell'esercizio delle rispettive competenze, anche in esecuzione delle commesse acquisite e dei lavori assegnati e di ogni obbligazione ad essi relativi;

- comunicare tempestivamente e regolarmente al Consorzio tutte le notizie richieste relative alla propria organizzazione aziendale, all'aggiornamento delle qualificazioni di rispettiva pertinenza, alla partecipazione a iniziative promozionali e/o gare e/o commesse;

- contribuire a promuovere l'attività del Consorzio e la sua acquisizione di lavori.

8.2 La ripartizione fra i Consorziati delle prestazioni e dei compiti inerenti alle attività descritte all'articolo due, anche in relazione alle commesse consortili, verrà effettuata dal Consiglio Direttivo, tenendo conto sia delle particolari e specifiche competenze e specializzazioni di ciascun Consorziato e sia dei necessari requisiti economici - finanziari - tecnici - organizzativi posseduti e delle risorse al momento disponibili in capo ai singoli



Conсорziati.

Fermi i criteri di priorità nell'ordine di cui sopra il Consorzio opererà per quanto possibile nei confronti dei Consorzati con criterio di equità anche tenuto conto di un auspicabile sviluppo del fatturato dei Consorzati nelle varie categorie di lavori e, per quanto consentito, di eventuale turnazione.

Ferma restando nei rapporti esterni l'eventuale responsabilità solidale del Consorzio e dei Consorzati interessati alla specifica iniziativa e/o commessa nei rapporti interni ognuno dei Consorzati è responsabile nei confronti degli altri per l'esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi a suo carico, conseguenti alla sua partecipazione al Consorzio.

Senza pregiudizio di quanto precede, qualora uno dei Consorzati non adempia agli obblighi assunti, il Consiglio Direttivo, al fine di evitare o limitare i danni conseguenti all'inadempimento stesso, potrà decidere l'esercizio di tutte le azioni più opportune, ivi compresa l'esecuzione della prestazione rimasta inadempita, da parte di altri Consorzati o di un terzo e ciò a spese del Consorzato inadempiente.

Per gravi e/o reiterate inadempienze, il Consorzato potrà essere escluso dal Consorzio a norma dell'articolo 16 del presente Statuto.

## **Articolo 9**

### Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorzati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente

- il Direttore Generale
- il Direttore Tecnico e il Direttore Marketing .

### **Articolo 10**

#### L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ognuno dei Consorziati in regola con i pagamenti dei contributi secondo le risultanze dei libri contabili. Salvo che risulti registrato nei libri consortili come rappresentante del Consorziato, chi partecipa all'Assemblea deve essere munito di delega scritta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo e per ogni altro argomento eventualmente all'Ordine del Giorno. L'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta al Presidente del Consorzio da parte di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio.

In quest'ultimo caso i Consorziati richiedenti dovranno anche indicare con chiarezza su quale argomento chiedono che l'Assemblea sia chiamata a deliberare; il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con la massima urgenza e comunque con data di convocazione non successiva al termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata a ciascun Consorziato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il termine

suddetto potrà essere ridotto a 2 (due) giorni e la convocazione potrà essere fatta a mezzo di telegramma, telex o telefax.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con la chiara e dettagliata esposizione degli argomenti su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare, oltre naturalmente il luogo ove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora della stessa ed anche l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputerà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero fondo consortile e sono intervenuti tutti i Consiglieri.

Spetta in particolare all'Assemblea:

- a) deliberare in merito alla partecipazione a gare e/o trattative private per l'esecuzione di incarichi pubblici e/o privati;
- b) procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'eventuale caso di prima nomina avvenuta in sede di atto costitutivo del Consorzio, nonché alla relativa revoca;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e sulle eventuali questioni per le quali non sia stato possibile ottenere il regolare *quorum* deliberativo per la loro soluzione in sede di Consiglio Direttivo;
- d) deliberare su eventuali compensi e/o rimborsi spese dei preposti agli organi del Consorzio;
- e) approvare il rendiconto annuale e la situazione patrimoniale;
- f) deliberare sui trasferimenti di quote, e sull'incremento eventuale del fondo consortile, nonché sui contributi di qualsivoglia natura occorrenti;
- g) deliberare circa esborsi e finanziamenti ogniqualvolta il Consiglio

Direttivo demandi all'assemblea la deliberazione in merito;

h) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei Consorziati;

i) apportare modifiche al presente Statuto consortile;

l) deliberare in merito alla proroga del Consorzio;

m) deliberare sullo scioglimento del Consorzio e stabilire le norme per la liquidazione.

Ogni Consorziato disporrà in Assemblea di un numero di voti commisurato alla sua quota percentuale di partecipazione al Consorzio.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di Consorziati che dispongano di almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e con la maggioranza del 75% per gli argomenti di cui alle lettere h), i), l), m).

## **Articolo 11**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio fino all'approvazione del rendiconto annuale del secondo anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario e anche quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso. In tale ultimo caso, se il Presidente non vi provvedesse entro quindici giorni, la convocazione potrà essere validamente effettuata dai membri richiedenti.

Il Consiglio Direttivo, per questioni urgenti e della massima importanza,

potrà essere convocato anche da uno qualunque dei Consorziati che non abbia un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e dell'Ordine del Giorno della stessa, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per quest'ultima.

In caso di particolare urgenza, il termine suddetto potrà essere ridotto a 2 (due) giorni e la convocazione potrà essere fatta a mezzo di pec o raccomandata a mano..

In carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile ed, in particolare:

- la promozione ed il coordinamento della gestione commerciale;
- la determinazione delle spese di gestione consortile;
- il conferimento di incarichi di consulenza;
- la richiesta di contributi a carico dei Consorziati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e dovranno constare da verbale sottoscritto dai componenti stessi e trascritto nell'apposito libro.

Il Consiglio Direttivo potrà chiedere ai Consorziati, in qualsiasi momento, tutte le informazioni e la documentazione opportuna al fine di accertare

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da ogni Consorziato con il presente atto.

I Consorziati sono tenuti a dare immediata esecuzione alla richiesta del Consiglio.

Il Consiglio nomina il/i Direttore/i Tecnico/i del Consorzio, conferendogli gli opportuni poteri.

Il Consiglio può delegare parte dei poteri a propri membri o a terzi nominando, se del caso, un Comitato Operativo, uno o più Direttori Tecnici e procuratori per specifiche categorie di atti.

## **Articolo 12**

### **Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente del Consorzio è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile più volte. Egli, inoltre, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, rende esecutive le relative delibere ed avrà i poteri operativi conferitigli dal Consiglio medesimo.

Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in assenza di questo dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente potrà delegare parte dei suoi poteri ad uno o più componenti che agiranno quali soci Delegati e ai quali sarà attribuita la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito delle iniziative con riferimento alle quali è attribuita

la delega.

Contestualmente alla nomina del Consigliere Delegato il Presidente stabilirà i poteri e le deleghe di gestione del socio Delegato, precisandone le modalità di firma e gli eventuali limiti della rappresentanza legale del Consorzio.

### **Articolo 13**

#### Compensi e rimborsi spese per cariche consortili

L'eventuale compenso dei preposti agli organi del Consorzio sarà determinato in base alle deliberazioni dell'Assemblea, che potrà stabilire il rispettivo compenso e/o rimborso spese.

### **Articolo 14**

#### Esercizio consortile e rendiconto annuale.

L'esercizio consortile ha durata annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, nei centoventi giorni successivi, provvederà alla predisposizione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione consortile, dovrà essere sottoposto senza indugio all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, osservando le disposizioni di cui all'art. 2615 *bis* del Codice Civile.

Eventuali eccedenze attive risultanti dal rendiconto annuale andranno ad accrescere il fondo consortile, salvo diversa delibera dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 15**

#### Regolamento

Per l'esecuzione dello statuto ed in particolare anche per precisare e

disciplinare lo svolgimento dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e il Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea apposito regolamento interno. Gli obblighi dei Consorziati relativi alle prestazioni di beni e servizi hanno efficacia dall'approvazione del regolamento.

## **Articolo 16**

### Esclusione dei Consorziati

I Consorziati che violino anche uno soltanto degli obblighi che ad essi fanno carico possono essere esclusi dal Consorzio, se dal loro comportamento derivino conseguenze gravi o pregiudizi rilevanti per quest'ultimo.

Devono inoltre considerarsi esclusi di diritto dal Consorzio i Consorziati che cadano in uno stato di obbiettiva insolvenza, anche se non siano stati assoggettati a procedura concorsuale.

L'esclusione comporterà per il Consorziato escluso la perdita di ogni diritto relativo alla partecipazione al Consorzio.

Inoltre il Consorziato escluso, a causa di violazione degli obblighi che ad esso facevano carico, perde il diritto alla liquidazione della quota del fondo consortile di sua pertinenza.

Il Consorziato escluso sarà altresì tenuto a risarcire al Consorzio gli eventuali danni provocati dalla violazione, degli obblighi che ha portato alla sua esclusione. L'esclusione del Consorziato che sia incorso nella violazione degli obblighi che ad esso facevano carico, sarà deliberata dall'Assemblea dei Consorziati, anche su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, escludendo dal computo il voto e la quota del Consorziato inadempiente e per tale ragione escludendo.



Ricorrendo la fattispecie di cui al presente articolo, la quota di partecipazione al Consorzio sottoscritta dal Consorziato escluso sarà ripartita fra tutti i Consorziati in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fatta salva diversa delibera dell'Assemblea.

### **Articolo 17**

#### Recesso di un Consorziato

È ammesso il recesso del Consorziato per giustificati motivi e fatto salvi il rispetto e l'adempimento degli impegni verso gli altri Consorziati, il loro consenso unanime nonché quello di eventuali committenti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consorzio almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di ogni esercizio.

Il recesso avrà validità per il Consorziato recedente che abbia assolto a tutte le proprie obbligazioni verso il Consorzio, il recesso stesso avrà peraltro effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso. La quota di partecipazione ed i contributi non sono restituibili e restano acquisiti al fondo consortile.

### **Articolo 18**

#### Ammissione di nuovi Consorziati

È ammesso l'ingresso di nuovi Consorziati alle condizioni appresso indicate. Possono far parte del Consorzio le Imprese che, per l'attività di fatto esercitata, operano nell'ambito di attività analoghe ovvero connesse e/o strumentali e/o idonee rispetto allo scopo consortile.

L'ammissione al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, di altri Consorziati è subordinata a richiesta scritta, diretta al Presidente del

Consorzio.

Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo che fissa altresì modi e condizioni dell'ammissione.

La delibera è inoppugnabile.

In caso di ammissione, il Consorziato provvede al versamento della quota fondo consortile così come deliberato dall'Assemblea all'atto dell'ammissione e concorre a sostenere le spese consortili già deliberate afferenti l'esercizio in corso.

La qualifica di Consorziato si acquista, avvenuta l'iscrizione a cura del Presidente nel libro dei Consorziati, dopo aver adempiuto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della delibera, alle disposizioni dettate dall'Assemblea.

In difetto, opererà decadenza automatica.

## **Articolo 19**

### **Domicilio dei Consorziati**

Il domicilio dei Consorziati, per quel che concerne tutti i rapporti con il Consorzio e con gli altri Consorziati e per ogni comunicazione, notifica e avviso, sarà quello dichiarato al momento dell'iscrizione al Consorzio, ovvero quello successivamente comunicato al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Il Consorziato non potrà mai contestare o sollevare eccezioni per la mancata ricezione o conoscenza di notifiche, di comunicazioni, di corrispondenza e di quant'altro dal Consorzio e/o dagli altri Consorziati inviato all'ultimo indirizzo da esso comunicato, anche se non più ivi domiciliato.

## **Articolo 20**

### Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento del Consorzio si addiverrà, da parte del Consiglio Direttivo in carica, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendone il compenso.

Il liquidatore, esaurite le operazioni di liquidazione, ripartirà l'eventuale residuo netto tra i Consorziati, in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio, dovendo i Consorziati partecipare nella stessa proporzione al pagamento delle eventuali passività che dovessero risultare al momento della messa in liquidazione.

## **Articolo 21**

### Organo di controllo

Sia nel caso in cui non fosse richiesto dalla legge che nel caso in cui per disposizioni di legge fosse necessario procedere alla nomina di un Sindaco o di un Collegio Sindacale, si procederà alla nomina di tale Organo di controllo che sarà regolato secondo le disposizioni di legge.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale, questo sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti.

In ogni caso, se nominati, sia il singolo Sindaco che i componenti del Collegio Sindacale potranno avere anche il compito di svolgere la revisione contabile e dovranno possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle disposizioni di legge in relazione alla loro specifica funzione.

## **Articolo 22**

### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto o in relazione con lo stesso, relative ai consorziati saranno rimesse ad un tentativo di componimento bonario da parte di una commissione all'uopo nominata dal Presidente in numero tre membri, mentre se le controversie riguardano le determinazioni degli organi consortili saranno rimesse all'assemblea dei soci che deciderà a maggioranza delle consorziate fondatrici. Nel caso di mancato componimento amichevole entro trenta (30) giorni dalla data di attivazione, le parti adiranno quale Foro competente quello di

## **Articolo 23**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di consorzi in quanto applicabili